

Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare
Settore “Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di
Fragilità Sociale”
Servizio regionale per le adozioni internazionali

Allegato B)

Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare
Settore “Politiche per i Bambini, le
Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale”

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del

a)
b)

“Servizio di traduzione dall’italiano al rumeno e viceversa dei documenti riguardanti
le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le
adozioni internazionali per la Romania”

e)

CIG: 92242457C6

Scadenza: 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della RDO sul MePA

INDICE DEL DOCUMENTO

Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.....	2
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.....	2
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi...	3
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.....	4

a) Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

La Direzione regionale Sanità e Welfare della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018, esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte che ha il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori.

Il Servizio regionale per le adozioni internazionali, ai sensi dell'art. 31, della legge n. 184/1983 e s.m.i.:

- svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità della Romania, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata ed ogni altra documentazione richiesta, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
- riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, e trasmette i documenti richiesti all'autorità straniera;
- cura la redazione e la trasmissione alle competenti autorità straniere di relazioni post adottive sull'inserimento del minore nel nuovo contesto familiare, una volta conclusa la procedura adottiva;
- provvede alla trasmissione della sentenza straniera di adozione e certificati post adozione richiesti dall'Autorità straniera.

In quest'ambito il Servizio regionale per le adozioni internazionali ha l'esigenza di acquisire il servizio di traduzione dei documenti sia delle coppie sia dei minori proposti in abbinamento, relativi all'intero percorso adottivo, e dei successivi follow-up, richiesti a seguito dell'adozione, e di eventuali altri documenti inerenti le attività istituzionali; pertanto la qualità delle traduzioni e l'affidabilità dei traduttori stessi assumono notevole importanza.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio di natura intellettuale, e non deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

c) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L'importo presunto complessivo del contratto è di euro 25.000,00 oneri fiscali esclusi, stimato in relazione al numero di procedure adottive seguite negli anni in cui il Servizio è stato operativo in Romania.

Il suddetto importo, in ogni caso, si intende non impegnativo per l'ente appaltante, in quanto trattasi di fabbisogni presunti e non prevedibili, che sono stati formulati sulla base della spesa storica, suscettibile di subire variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle attività effettivamente prestate. All'aggiudicatario saranno riconosciute solo e soltanto le attività di traduzione rese e debitamente documentate e rendicontate.

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio di natura intellettuale, sono pari a zero e non deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

Per il servizio di cui trattasi non sono disponibili prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC ai sensi del Decreto legge n. 66/2014.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi annuali necessari per l'acquisizione dei servizi

Per l'acquisizione del presente servizio gli oneri complessivi presunti sono pari ad euro 25.000,00, oltre IVA pari a euro 5.500,00 per un totale di euro 30.500,00 comprensivo di IVA.

Il contributo ANAC non è dovuto, ai sensi della Delibera 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022".

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

CAPITOLATO

del “Servizio di traduzione dall’italiano al rumeno e viceversa dei documenti riguardanti le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali per la Romania”

CIG: 92242457C6

Art. 1 - Definizioni

- “aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;
- “Codice”: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- MePA: il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip disponibile al link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html>;
- “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
- “committente”: la Regione Piemonte;
- “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;
- “offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla presente procedura;
- “servizio”: realizzazione del “Servizio di traduzione dall’italiano al rumeno e viceversa dei documenti riguardanti le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali per la Romania”.

Art. 2 Oggetto dell’Affidamento

Con la presente procedura la Regione Piemonte intende acquisire un Servizio di traduzione dall’italiano al rumeno e viceversa dei documenti riguardanti le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali per la Romania.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto risulta più efficiente che un solo operatore economico realizzi l'intero servizio.

Categoria Servizi commerciali vari
CPV 79530000-8

Art. 3 – Natura dell’affidamento

Le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice che le valuterà e attribuirà loro un punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente capitolato. La procedura è effettuata in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della vigente normativa di attuazione.

Il servizio sarà affidato a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, mediante RDO su MePA, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con le Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018.

Le offerte saranno esaminate da un'apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 che le valuterà e attribuirà loro un punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente capitolato. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo riscontro dei requisiti dichiarati durante il procedimento di selezione.

Le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice che le valuterà e attribuirà loro un punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente capitolato.

Art. 4 – Attività specifiche del servizio

La procedura ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di traduzione dall'italiano al rumeno e viceversa dei documenti riguardanti le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali per la Romania". Nello specifico il servizio di traduzione riguarderà:

- il dossier di ciascuna coppia composto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: decreto di idoneità, relazioni psicosociali, documenti sulla situazione lavorativa, abitativa, sanitaria, casellari giudiziari, certificati di nascita, residenza, matrimonio, cittadinanza, lettere di motivazione, formulari, etc. Si tratta di documenti autenticati da pubblici ufficiali e legalizzati. Indicativamente un fascicolo è composto da 95 cartelle e viene richiesta la traduzione asseverata dalla lingua italiana alla lingua rumena;
- aggiornamento dati e asseverazione su documento del dossier già tradotto;
- il dossier di ciascun minore proposto in abbinamento contiene la sua storia sociale, psicologica e sanitaria nonché gli esami medici e la documentazione giuridica che attesta l'adottabilità. Il numero delle cartelle è variabile e viene richiesta la traduzione asseverata dalla lingua rumena alla lingua italiana;
- la relazione post adottiva, è composta indicativamente da 8 cartelle, e viene richiesta la traduzione asseverata dalla lingua italiana alla lingua rumena;
- altri documenti attinenti alle attività istituzionali del Servizio regionale per le adozioni internazionali dall'italiano al rumeno e viceversa.

Con riferimento al servizio di traduzione per:

- il dossier delle coppie;
- aggiornamento dati e asseverazione su documento del dossier già tradotto;
- il dossier dei bambini proposti in abbinamento;
- le relazioni post adottive;

viene richiesta la definizione di importi forfettari "servizi a corpo", indipendentemente dal numero delle cartelle.

Ogni cartella comprende 1.500 caratteri spazi inclusi.

Il formato di consegna previsto della traduzione è in word e l'impaginazione dovrà essere effettuata in parallelo sui documenti originali inviati.

L'aggiudicatario è tenuto alla prestazione del servizio nei termini di seguito indicati:

- entro il termine di 20 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione del relativo ordine per quanto riguarda il dossier della coppia;
- entro il termine di 7 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione del relativo ordine per quanto riguarda il dossier del minore proposto in abbinamento;

- entro il termine di 7 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione del relativo ordine per quanto riguarda ogni relazione post adottiva;
- entro il termine di 7 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione del relativo ordine per quanto riguarda aggiornamento documento tradotto e ogni altro documento riguardante l'attività istituzionale del Servizio Adozioni.

In caso di traduzioni di dossier sia delle coppie sia dei minori di particolare complessità, per la loro specificità, potranno essere previsti dei termini di consegna più lunghi purché espressamente concordati tra Servizio regionale per le adozioni internazionali e l'Appaltatore; così come potranno essere concordati tempi di consegna più ridotti in caso di traduzioni urgenti.

Art. 5 – Importo

L'importo presunto complessivo dell'appalto è di € 25.000,00, oltre IVA pari a € 5.500,00 per un totale complessivo di € 30.500,00. Tale importo è stato quantificato sulla base di una stima di un numero di procedure adottive in carico annualmente al Servizio per lo svolgimento di una procedura adottiva in Romania.

Il suddetto importo, in ogni caso, si intende non impegnativo per l'ente appaltante, in quanto trattasi di fabbisogni presunti e non prevedibili, che sono stati formulati sulla base della spesa storica, suscettibile di subire variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle attività effettivamente prestate; all'aggiudicatario saranno riconosciute solo e soltanto le attività di traduzione rese e debitamente documentate e rendicontate.

L'aggiudicatario è tenuto in ogni caso ad assicurare la prestazione sulla base delle concrete necessità ed esigenze operative.

Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I prezzi unitari dei servizi di traduzione richiesti sono:

- € 1.100,00 per il dossier asseverato della coppia;
- € 12,00 per aggiornamento dati e asseverazione su documento del dossier già tradotto;
- € 300,00 per il dossier asseverato del bambino proposto in abbinamento fino a 20 cartelle;
- € 500,00 per il dossier asseverato del bambino proposto in abbinamento che supera 20 cartelle;
- € 80,00 per la relazione post adottiva.

Per la traduzione di altri documenti attinenti alle attività istituzionali del Servizio regionale per le adozioni internazionali dall'italiano al rumeno e viceversa l'importo unitario presunto è di € 25,00 per ogni cartella e di € 10,00 per l'asseverazione.

Art. 6 – Durata del servizio

Il servizio oggetto della procedura negoziata avrà durata fino al 31 dicembre 2024 a decorrere dalla data di avvio del servizio e fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L.

n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La Regione Piemonte si riserva altresì di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi.

Art. 7 – Soggetti invitati

Sono invitati a presentare l'offerta gli operatori economici iscritti al MePA e abilitati al Bando Servizi - Categoria merceologica "Servizi commerciali vari" con sede legale in Piemonte.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica:

- **Iscrizione al MePA al momento dell'invio della Richiesta di offerta**, con riferimento al Bando MePA "Servizi" – Categoria Merceologica "Servizi Commerciali Vari" sede legale Piemonte;
- **Disponibilità di un professionista** in possesso di un titolo di studi adeguato, designato per l'intera durata del contratto: laurea e/o titoli equivalenti per interpreti e traduttori con esperienza documentata di almeno 5 anni in attività di traduzione di documenti di natura giuridica, psicologica, sociale, sanitaria nell'ambito del diritto di famiglia, tutela dei minori e adozioni internazionali, preferibilmente iscritto all'albo dei periti e consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale. Qualora l'aggiudicatario si avvalga di personale madrelingua straniera, è richiesta l'ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, nonché il possesso di titoli specialistici analoghi a quelli richiesti per i traduttori italiani e l'esperienza documentata di almeno 5 anni in attività di traduzione di documenti di natura giuridica, psicologica, sociale, sanitaria nell'ambito del diritto di famiglia, tutela dei minori e adozioni internazionali. Il professionista deve essere disponibile a recarsi presso la sede del Servizio regionale per le adozioni internazionali per un confronto diretto con il personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali.

I soggetti singoli, raggruppati o consorziati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto; solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tal caso dovranno presentare la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rispettare le prescrizioni ivi contenute.

Art. 9 – Risorsa professionale

L'appaltatore del servizio dovrà mettere a disposizione, per l'espletamento delle attività oggetto della presente procedura, a pena di esclusione, un professionista indicato al precedente articolo 8. Il professionista indicato non potrà essere sostituito senza il preventivo assenso della committente. A tale scopo l'appaltatore, dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando il nominativo e il curriculum vitae del professionista proposto in sostituzione di quello indicato in sede di offerta. La

sostituzione sarà ammessa solo se il sostituto proposto presenta un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello della persona sostituita. La sostituzione del professionista senza assenso della committente è causa di risoluzione del contratto.

Il soggetto affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerenti alle prestazioni oggetto della presente procedura.

La descrizione del professionista proposto dovrà essere inserita nell'Offerta Tecnica presentata in sede di procedura ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Art. 10 – Luogo di svolgimento delle attività

Le attività si svolgeranno presso le sedi dell'Affidatario, ma viene richiesta la disponibilità a recarsi presso la sede del Committente, qualora necessario.

Art.11 – Cessione e subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art.49 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che si applica in quanto compatibile con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, così come indicato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019.

In applicazione del comma 2, lett. a), dell'art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, che modifica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono il coordinamento e la gestione del servizio e la maggior parte delle attività di traduzione, mentre le prestazioni subappaltabili sono limitate al 20% del valore del contratto, ciò in ragione della natura, delle specifiche caratteristiche e delle modalità di realizzazione del servizio, che presuppone l'erogazione dello stesso da parte dell'operatore economico individuato. La limitazione percentuale del subappalto indicata è motivata, inoltre, più in generale, dalla necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nella realizzazione dell'appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, nel DGUE, la volontà di utilizzare il subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 12 – Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere composta da una **relazione tecnica di massimo 5 pagine**, copertina e indice esclusi, con carattere "Times New Roman" 11, interlinea singola, che descriva le

modalità di svolgimento delle prestazioni previste e che definisca compiutamente ciascuno dei seguenti punti:

- indicazione della risorsa professionale, come indicata ai precedenti articoli 8 e 9, specificando le esperienze maturate, presso quale committente/datore di lavoro, nonché la durata in mesi degli incarichi, il numero di mesi e di anni di esperienza, l'oggetto dell'incarico, la descrizione dell'esperienza maturata, evidenziando in particolare quella relativa alle materie/tematiche oggetto dell'appalto e/o quella rilevante ai fini dei criteri di valutazione;
- descrizione delle modalità di erogazione del servizio e delle modalità di organizzazione delle attività;
- descrizione delle modalità relazionali con il committente.

All'offerta tecnica dovrà essere allegato il **curriculum vitae** del professionista, sottoscritto dal medesimo quale autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

L'affidamento del servizio è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (P_t)	80
Offerta economica (P_e)	20
TOTALE (P_{tot})	100

Sarà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

dove:

P_{tot} = Punteggio totale

P_t = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

P_e = Punteggio attribuito all'offerta economica (ribasso offerto).

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo per offerta tecnica ed economica.

Art. 13.1. - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi. I punteggi indicati sono "discrezionali"

in quanto il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		
Criteri		Punteggio massimo
1	Valutazione della professionalità e dell'esperienza del professionista	50
2	Metodologia organizzativa del servizio richiesto	30
TOTALE	PUNTEGGIO MASSIMO	80

Ciascuno dei criteri sopra descritti è articolato in sotto-criteri; il punteggio massimo di ciascun criterio è dato dalla somma dei punteggi massimi relativi ai sotto-criteri.

Di seguito sono riportati i sotto-criteri di valutazione dell'offerta e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi:

Criterio 1	Valutazione della professionalità e dell'esperienza del professionista	Punteggio massimo
	La Commissione valuterà la professionalità e l'esperienza del professionista con particolare riguardo ai seguenti parametri:	MAX 50 PUNTI
	<p>MAX 50 PUNTI Per il professionista saranno valutati:</p> <p>I) i titoli di studio conseguiti (laurea, specializzazioni, master) oltre al titolo richiesto per essere validamente incaricati del servizio;</p> <p>II) l'esperienza almeno quinquennale nel servizio di traduzione linguistica per conto di istituzioni, organizzazioni e imprese, anche di rilievo internazionale, di documenti di natura giuridica, psicologica, sociale, sanitaria nell'ambito del diritto di famiglia, tutela dei minori e adozioni internazionali comprovata da idonea documentazione;</p> <p>III) iscrizione all'albo dei periti e consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale comprovata da idonea documentazione;</p> <p>IV) il possesso di attestati/certificazioni e titoli professionali specialistici nell'ambito del settore dell'attività oggetto della procedura, compresa la certificazione di conformità alla norma tecnica UNI</p>	<p>I) Titoli di studio = da 1 a 10 punti</p> <p>II) Esperienze professionali pregresse: quinquennale = 1 punto da 5 anni e 1 giorno a 7 anni = 4 punti da 7 anni e un giorno a 10 anni = 8 punti oltre 10 anni = 15 punti</p> <p>III) Iscrizione all'albo dei periti e consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale = 10 Punti</p> <p>IV) Possesso di attestati/certificazioni = da 1 a 10 punti</p>

11591:2015 rilasciata da organismi di certificazione accreditati;		V) Madrelingua = 5 punti
V) l'essere madrelingua.		
Totale Punteggio Criterio 1		50
Criterio 2	Metodologia organizzativa del servizio richiesto	
MAX 30 PUNTI Verrà valutata l'organizzazione interna del lavoro in base ai seguenti parametri:		
I) descrizione delle modalità organizzative del lavoro, di procedure applicate, misure, accorgimenti ed interventi diretti al miglioramento della qualità del servizio per tutta la durata contrattuale;		I) da 1 a 8 punti
II) descrizione dei principali elementi di innovazione che contraddistinguono l'organizzazione, migliorativi per l'esecuzione del servizio;		II) da 1 a 8 punti
III) III) descrizione di un eventuale sistema di autocontrollo per verificare la qualità del servizio svolto e la gestione degli errori nella traduzione e nella revisione testo;		III) da 1 a 8 punti
IV) modalità relazionali con la stazione appaltante		IV) da 1 a 6 punti
Totale Punteggio Criterio 2		30

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Per ciascuno dei sub-criteri di valutazione, relativi al Criterio 2, indicati nella tabella precedente, è attribuito discrezionalmente dalla commissione giudicatrice, un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base dei cinque gradi di giudizio sotto riportati.

GRADI DI GIUDIZIO	COEFFICIENTI V(a)i
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,5
Scarso	0,25
Assente	0

Attraverso l'applicazione della formula sotto indicata si giungerà all'individuazione del punteggio di valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

$$P(a)i = W_i * V(a)i$$

dove:

W_i = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

$V(a)_i$ = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

$P(a)_i$ = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

Si procederà all'arrotondamento matematico del punteggio conseguito da ciascun sub-criterio a due decimali.

La somma dei punteggi conseguiti da ciascun sub-criterio dall'offerta tecnica considerata determinerà il punteggio totale ad essa assegnato.

Art. 13.2. - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo uguale per tutti i prezzi unitari relativi alle diverse prestazioni previste di cui all'art. 5;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente uguale per tutti i prezzi unitari relativi alle diverse prestazioni previste di cui all'art. 5.

Si procederà all'arrotondamento matematico del coefficiente a due decimali.

Il coefficiente C_i così individuato viene poi moltiplicati per il relativo punteggio massimo (20 punti):

$$P(a)_i = W_i * C_i.$$

dove:

W_i = punteggio massimo previsto per l'offerta economica (20 punti);

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$P(a)_i$ = punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo.

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

Oltre ad indicare il ribasso percentuale offerto sul valore complessivo stimato dall'appalto, l'operatore economico deve compilare e allegare alla procedura su MePA il **fac-simile dell'offerta economica di cui all'Allegato C).**

Con riferimento al servizio di traduzione per:

- il dossier delle coppie;
- aggiornamento di documento del dossier già tradotto
- il dossier dei bambini proposti in abbinamento;
- le relazioni post adottive;

viene richiesta la definizione di importi forfettari "servizi a corpo", indipendentemente dal numero delle cartelle.

Per la traduzione di altri documenti attinenti alle attività istituzionali del Servizio regionale per le adozioni internazionali dall'italiano al rumeno e viceversa si chiede la definizione di un costo a cartella e di un costo per l'asseverazione.

Art. 13.3 Formazione della graduatoria, controlli sui requisiti generali e speciali e aggiudicazione

A conclusione della valutazione verrà redatta la graduatoria provvisoria.

In caso di parità di punteggio il servizio verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno agli operatori economici concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Espletati i controlli previsti circa il possesso dei prescritti requisiti si procederà con l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione Piemonte sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

Nel caso in cui l'affidatario rinunci alla sottoscrizione del contratto, la Regione Piemonte provvederà ad affidare il servizio oggetto dell'appalto al secondo classificato in graduatoria, in base all'ordine del punteggio assegnato alle offerte prodotte e, in analogia, si procederà nello scorrimento della graduatoria qualora anche il secondo classificato rinunci alla sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui pervenga alla stazione appaltante una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta e conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione laddove nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 14 – Obblighi dell'appaltatore

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nell'attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da se stesso o dal proprio personale a persone e a cose, sia del Committente, dei partner di progetto e di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'appaltatore si impegna a mantenere indenne la committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione.

L'appaltatore si impegna a rispettare e/o a far rispettare alle persone fisiche individuate per lo svolgimento dell'attività il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. 1-1717 del 13 luglio 2015, dove compatibile.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano regionale anticorruzione, l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 15 – Garanzia definitiva e stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato mediante procedura generata dal MePA.

Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nella RDO, nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di servizio, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

- a) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) la documentazione presentata dal soggetto aggiudicatario.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- ✓ alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- ✓ al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Prima della sottoscrizione del contratto, la Regione Piemonte verificherà il possesso dei requisiti previsti. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

L'appaltatore è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento, una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 16 – Modalità di pagamento

All'aggiudicatario saranno riconosciute solo e soltanto le attività di traduzione rese e debitamente documentate e rendicontate.

In relazione alla fattura emessa dall'appaltatore verrà applicata, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., una ritenuta dello 0,5% sull'importo derivante dalla valorizzazione delle attività effettuate.

A decorrere dal 31.03.2015, come disposto dall'art. 25 Decreto Legge 66 del 24.04.2014 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89, le Pubbliche Amministrazioni *“non possono accettare*

le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere al alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica".

La fattura relativa all'incarico oggetto del presente capitolato dovrà essere inviata al codice univoco ufficio della Direzione competente: *EFSFG6 "Politiche di Welfare"*.

Il R.U.P. effettuerà i controlli di legge e, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, la Regione Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o il parere del R.U.P. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 17.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Art. 17– Obblighi di tracciabilità legge 136/2010

L'appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'appaltatore dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte risolverà il contratto in presenza anche di transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

Art. 18 – Proprietà dei prodotti

Sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi scopo senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a

quanto previsto nel presente capitolato. L'affidatario potrà utilizzarli previa espressa autorizzazione della committente.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza e non divulgazione

L'appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 e deve garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 20 – Trattamento dati da parte dell'appaltatore

La Dirigente pro tempore del Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio regionale per le adozioni internazionali della Direzione Sanità e Welfare, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017, limitatamente alla realizzazione delle finalità oggetto del contratto che verrà sottoscritto in esito alla presente procedura di gara, nominerà l'Appaltatore quale Responsabile (esterno) del trattamento (di seguito denominato "Responsabile").

I trattamenti da parte del/dei Responsabile/i saranno disciplinati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito definite e sottoscritte dall'Appaltatore e, in caso di raggruppamento di imprese, anche da ogni singolo Soggetto.

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, l'Appaltatore del servizio è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali unionale, nazionale e regionale.

Istruzioni per il trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)" relative al contratto CIG: 92242457C6

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali unionale, nazionale e regionale.

• DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art.4 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) si intende:

- per «*responsabile del trattamento*» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «*trattamento*» “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

- **TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art.5 del RGPD, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del RGPD e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

- **NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui i Responsabili esterni sono autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento dei servizi appaltati.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal contratto di riferimento e alle presenti istruzioni.

- **OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale);
- dati particolari di cui all'art. 9 del RGPD (es. dati relativi alla salute, all'origine etnica...);
- dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del “**Servizio di traduzione dall'italiano al rumeno e viceversa dei documenti riguardanti le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali per la Romania**”.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare.

- **DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto sottoscritto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

- **FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Nello svolgimento delle attività previste dal contratto, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire da parte del Responsabile, che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 2016/679, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del RGPD. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del RGPD;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del RGPD;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati ordinariamente.

- **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste. A tal fine, il Responsabile si

impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi.

- **GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud* ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel contratto e nel presente atto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle del contratto e del presente atto.

- **REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del RGPD, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD.

- **SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

- **OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto giuridico. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

- **FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Art. 21 – Controlli sull'espletamento del servizio

La committenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La committenza farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla committenza.

Su richiesta della committenza o dei soggetti da questa incaricati l'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 22 – Clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale

Oltre a quanto previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- b) interruzione non motivata del servizio;
- c) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- d) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- e) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- f) inosservanza delle norme relative al subappalto;
- g) mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Piemonte di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Regione Piemonte ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

E' facoltà della Regione Piemonte recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

Il provvedimento di risoluzione o di recesso del contratto sarà oggetto di notifica all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per servizi comparabili, che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Art. 23 – Penali

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo di PEC, intimerà all'appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);
- al termine indicato all'appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

Art. 24 – Spese contrattuali

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore. Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte, ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico del contraente privato ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge). Pertanto l'aggiudicatario dovrà far pervenire un contrassegno attestante il pagamento dell'imposta all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, se si intende assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà fornire prova del pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale, oppure dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 25 – Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 26 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") i dati conferiti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di gara, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018. Si rinvia a riguardo all'apposta informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

Art. 27 – Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro.

Inoltre l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il committente non redige il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 28 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Caprioglio, Dirigente del Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale- Servizio regionale per le adozioni internazionali - Via Bertola, 34 – 10122 Torino

Email: antonella.caprioglio@regione.piemonte.it

Pec: adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it